

TORINO, 14 MAGGIO 2018

Fattura elettronica e nuove regole per l'acquisto di carburante

L'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione della e-fattura.

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal **1° gennaio 2019**, con effetto anticipato al **1° luglio 2018** per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, stipulato con un'amministrazione pubblica.

Cessione di carburante per autotrazione

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, l'emissione della fattura dovrà avvenire **in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SDI)**, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate.

In merito ai mezzi di pagamento ammessi, l'Agenzia Entrate chiarisce che **sono ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro**, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Sempre con riferimento alla cessione di carburanti, non risulterà obbligatoria l'indicazione del modello e della targa del veicolo (diversamente dalla "scheda carburante"); rimarrà comunque facoltativo l'inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l'indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Subappalti nella Pubblica Amministrazione

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica sono anch'essi anticipati al 1° luglio 2018.

L'obbligo troverà applicazione **per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.**

Si prenda ad esempio l'impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi ad un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti

